



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA PATRIMONIO**  
Servizio Sicurezza Abitativa

## **Ordinanza sindacale n.745 del 02.07.2025**

**OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Severino Boezio n.33. ID. 307/25**

### **IL SINDACO**

**Considerato** lo sciame sismico iniziato il giorno 13.03.2025 alle ore 1:25 e caratterizzato da eventi sismici di particolare intensità (magnitudo massima  $M_d = 4.6 \pm 0.3$ );

**Premesso che** a seguito del sisma del 13/03/2025, personale della Protezione Civile e tecnici Aedes sono intervenuti presso l'edificio in via Severino Boezio civ.33 Scala B ed hanno constatato, rispettivamente, "un quadro fessurativo costituito da numerose lesioni sia su tramezzature che su muratura portante di cui alcune passanti nell'unità abitativa posta al piano terra interno 3 scala B. Verifica della struttura portante sia verticale che orizzontale dell'intero fabbricato", e "danneggiamento del torrino scala (lesioni tra cordolo e rompino, da mettere in sicurezza nonché ai rompini della stessa). Danni al ballatoio tra gli incastri dei fabbricati. Si evidenziano danni sotto le finestre. Edificio totalmente temporaneamente inagibile."

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici Aedes e della Protezione Civile, il Servizio Sicurezza Abitativa ha emesso le Ordinanze Sindacali nn.310 e 311 del 04/04/2025, inoltre successivamente il Servizio Sicurezza Abitativa ha emesso diffida l'08/05/2025 PG/2025/0417556 a non praticare e non far praticare l'intero edificio e le aree pubbliche e private sottostanti tutte le facciate dell'edificio fino alla messa in sicurezza e all'eliminato pericolo, nonché ad eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura.

Il resoconto della Scheda Aedes ID.261201, riporta il seguente giudizio: B ovvero Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento. In particolare i tecnici Aedes hanno rilevato un "danneggiamento del torrino scala (lesioni tra cordolo e rompino, da mettere in sicurezza nonché ai rompini della stessa). Danni al ballatoio tra gli incastri dei fabbricati. Si evidenziano danni sotto le finestre. Edificio totalmente temporaneamente inagibile".

Successivamente è stato presentato un Certificato di eliminato Pericolo (CEP) il 05/05/2025 PG/2025/0406159 a cui faceva seguito richiesta di integrazione e/o chiarimenti da parte dello scrivente Servizio il 27/05/2025 PG/2025/0486070. La suddetta richiesta è stata riscontrata con un nuovo CEP il 28/05/2025 PG/2025/0489275 e nuovo allegato il 09/06/2025 PG/2025/0523516 a firma del tecnico di parte; perveniva inoltre un Certificato con allegati il 16/06/2025 PG/2025/0542882 relativo ad una sola unità immobiliare.

Dall'istruttoria di tali CEP è emerso che gli stessi sono parziali in quanto idonei a chiudere il procedimento *per le sole parti comuni condominiali e per il solo interno n°3 Scala B*, restando escluse tutte le restanti singole unità immobiliari oggetto della suddetta diffida del Servizio Sicurezza Abitativa.

**Considerato che** allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere ad eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

## Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al PRG, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

**Preso atto che** il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati

Tanto premesso,

Il Dirigente  
Valeria Vanella

## ORDINA

### Al Condominio di via Severino Boezio n.33, omissis:

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" tutte le singole unità immobiliari dell'edificio, ad esclusione dell'Interno n°3 della scala B per il quale è stato presentato un Certificato di Eliminato Pericolo valido, fino alla messa in sicurezza di ognuna di tali unità immobiliari.
- ad effettuare le immediate misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione di un accurata verifica tecnica di tutte le facciate dell'immobile compreso ogni corpo aggettante, con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi in ottemperanza al *Regolamento edilizio* e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

I soggetti destinatari del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, sono tenuti a presentare, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, Aree tematiche Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini - Servizio Sicurezza Abitativa, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità.

### Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso

straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*